



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANETTA, MALAN, POSSA, SANTINI e CARRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2009

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza
nella pratica degli *sport* invernali da discesa e da fondo

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo risponde all'esigenza di disciplinare l'attività sciistica, divenuta ormai uno sport di massa, al fine di contenere e ridurre gli infortuni e gli incidenti sulla neve, che spesso, purtroppo, sono mortali.

L'esperienza concreta di questi anni ha evidenziato le carenze relative alle misure di sicurezza previste e il non adeguato sistema di sanzioni, motivo per cui si è deciso di intervenire per modificare ed integrare la normativa vigente.

Il presente disegno di legge intende, infatti, apportare modifiche alla citata legge n. 363 del 2003, prendendo in considerazione alcune pratiche sportive e parasportive che si sono sviluppate in questi anni e dando sostegno economico ai gestori degli impianti di risalita, delle piste da sci e di innevamento artificiale, nonché alle attività economiche nei centri di montagna legati agli sport e alle pratiche sportive sulla neve.

Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede l'estensione delle norme di sicurezza stabilite dalla citata legge n. 363 del 2003 anche agli sport assimilati agli sport invernali da discesa e da fondo.

L'articolo 2 inserisce, tra le aree sciabili, quelle destinate alle pratiche che si sono affermate in questi anni e che rappresentano un fenomeno di massa, ed in particolare: le racchette da neve, il *nordic walking* e le camminate sulla neve in genere, che rappresentano un modo, anche per persone non particolarmente allenate, di avvicinarsi alla montagna e di praticare attività motoria all'aria aperta.

L'articolo 3 prevede l'estensione degli obblighi dei gestori in ordine alla sicurezza

delle piste anche per quanto riguarda i percorsi attrezzati sulla neve.

L'articolo 4 elimina l'incomprensibile esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo dalla responsabilità civile dei gestori, perché, pur essendo indubbiamente meno pericoloso dello sci alpino, anche lo sci di fondo non è esente completamente da rischi e quindi è doveroso responsabilizzare i gestori affinché anche le piste per lo sci di fondo siano fatte a regola d'arte.

L'articolo 5 integra la rubrica dell'articolo 5 della legge n. 363 del 2003, introducendo il concetto dell'educazione diretta alla prevenzione degli infortuni e incrementa i fondi per la diffusione dell'informazione e dell'educazione sui modi di affrontare le pratiche sportive sulla neve, prevedendo uno stanziamento di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009.

L'articolo 6 estende gli obblighi di segnalazione di cattive condizioni di fondo delle piste anche ai percorsi attrezzati e impone, ai gestori responsabili, di dotare le piste di adeguati servizi igienici.

Ma l'innovazione principale, contenuta nell'articolo 6, è senza dubbio il rifinanziamento per 20 milioni di euro delle provvidenze previste per i gestori delle aree sciabili nell'anno 2009, lasciando alle leggi finanziarie successive il compito di fissare gli stanziamenti annuali.

È introdotto, inoltre, un finanziamento specifico di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 in favore dei gestori delle aree sciabili per la realizzazione di percorsi attrezzati per racchette da neve e *nordic walking*. Infine è previsto uno stanziamento straordinario di 50 milioni di euro per

l'anno 2009 per le attività economiche connesse alla pratica dello sci. Gli stanziamenti per gli anni successivi sono definiti in sede di legge finanziaria.

Gli articoli 7, 8 e 9 introducono nel nostro ordinamento alcune norme contenute nel «Decalogo dello sciatore» adottato dalla Federazione internazionale sci.

In particolare, l'articolo 10 disciplina la risalita con gli sci ai piedi e con le racchette da neve lungo la pista da sci alpino, in modo da garantire agli sportivi la possibilità di effettuare la risalita su percorsi attrezzati

definiti dal gestore e previo pagamento di un biglietto a prezzo ridotto.

L'articolo 11 impone a tutti coloro che praticano lo sci fuori pista, con qualsiasi modalità, di munirsi sempre di apparecchi e di strumenti per la ricerca di persone sepolte sotto la neve, dal momento che tali pratiche sportive espongono al rischio di valanghe.

L'articolo 12 modifica il titolo della citata legge n. 363 del 2003, prevedendo che la stessa si applica anche agli sport assimilati.

L'articolo 13, infine, definisce la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo le parole: «sport invernali da discesa e da fondo» sono inserite le seguenti: «e degli sport assimilati, quali le racchette da neve e il *nordic walking*».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, percorsi, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "*snowboard*"; lo sci di fondo, la slitta, lo slittino e altri *sport* individuati dalle singole normative regionali. Sono assimilati alle aree sciabili: i percorsi attrezzati per le racchette da neve e per il *nordic walking*»;

b) al comma 2, dopo le parole: «ed eventualmente di altri sport» sono inserite le seguenti: «e di pratiche sportive»;

c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni»;

2) al secondo periodo, le parole: «delle regioni» sono sostituite dalle seguenti:

«dei comuni» e le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni»;

d) al comma 4, dopo le parole: «aventi più di tre piste» sono inserite le seguenti: «da sci alpino» e dopo le parole: «allenamenti di sci» è inserita la seguente: «alpino»;

e) al comma 5, dopo le parole: «aventi più di venti piste» sono inserite le seguenti: «da sci alpino».

Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «messa in sicurezza delle piste» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi attrezzati sulla neve», le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni» e dopo le parole: «ostacoli presenti lungo le piste» sono inserite le seguenti: «e lungo i percorsi attrezzati sulla neve»;

b) al comma 2, dopo le parole: «trasporto degli infortunati lungo le piste» sono inserite le seguenti: «e i percorsi attrezzati».

Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo,» sono soppresse e la parola: «piste» è sostituita dalla seguente: «stesse»;

b) al comma 3, dopo la parola: «impianti» sono inserite le seguenti: «e di aree sciabili attrezzate».

Art. 5.

1. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003» sono inserite le seguenti: «e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009»;

b) al comma 2, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, ove possibile, sulle piste da sci e sui percorsi attrezzati»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informazione e diffusione dell'educazione e delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni».

Art. 6.

1. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei necessari servizi adeguatamente dimensionati e localizzati»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora la pista o i percorsi attrezzati presentino cattive condizioni di fondo, il loro stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista o il percorso attrezzato devono essere chiusi. Le segnalazioni riguardanti lo stato

della pista o del percorso attrezzato o la chiusura degli stessi vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista o del percorso attrezzato, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune»;

c) al comma 4, dopo la parola: «piste» sono inserite le seguenti: «o i percorsi attrezzati»;

d) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «delle aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi attrezzati»;

2) dopo le parole: «innevamento delle piste» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi»;

3) dopo le parole: «5.000.000 di euro per l'anno 2003» sono inserite le seguenti: «e di 20.000.000 di euro per l'anno 2009»;

4) le parole: «A decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2009»;

5) dopo le parole: «sulla lunghezza delle piste» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi attrezzati»;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In favore dei soggetti di cui al comma 1 e con le modalità applicative previste al comma 5, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per la realizzazione, la messa in sicurezza e la segnaletica dei percorsi attrezzati per racchette da neve e per *nordic walking*»;

f) al comma 6, dopo le parole: «5.000.000 di euro per l'anno 2003» sono inserite le seguenti: «e di 50.000.000 di euro per l'anno 2009» e le parole: «A decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010».

Art. 7.

1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2003, n. 363, nell'ambito del capo III, è pre-messo il seguente articolo:

«Art. 7-bis. - (*Rispetto per gli altri*). - 1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o da provocare danni».

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«1. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alle proprie capacità e alle condizioni generali del tempo, della pista o del percorso attrezzato».

Art. 9.

1. L'articolo 12 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Attraversamento e incrocio*). - 1. Lo sciatore che si immette su una pista o su un percorso attrezzato o attraversa un terreno di esercitazione deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri. Lo stesso comportamento deve essere tenuto dopo ogni sosta».

Art. 10.

1. All'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «È vietato percorrere a piedi» sono inserite le seguenti: «e con le racchette da neve»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È vietato percorrere le piste da sci in senso contrario a quello indicato dalla segnaletica collocata sulle piste medesime. Il gestore delle aree sciabili attrezzate, previo nulla osta del comune competente per territorio, predispone percorsi attrezzati alternativi per la risalita a monte delle piste da sci alpino delimitati e segnalati a cura dello stesso gestore. Per l'accesso ai percorsi attrezzati di risalita il gestore può chiedere il pagamento di un biglietto di importo ridotto rispetto all'importo del biglietto di risalita dell'impianto medesimo».

Art. 11.

1. All'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tutti i soggetti che praticano lo sci fuori pista o fuori dai percorsi attrezzati devono munirsi di idonei sistemi elettronici per garantire un tempestivo intervento di soccorso, compresi apparecchi e strumenti per la ricerca di persone sepolte sotto la neve».

Art. 12.

1. Al titolo della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli sport assimilati».

Art. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 86 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nel-

l'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 36 milioni di euro, mediante riduzione del 2 per cento di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

